

**Spett.le Presidente della Regione Puglia
Assessore alla Sanità**

Dott. Michele Emiliano

Pec: presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

Pec: capogabinetto.presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

Pec: segreteriageneralepresidente@pec.rupar.puglia.it

**Spett.le Assessore al Welfare
Regione Puglia**

Dott. Salvatore Ruggieri

Pec: segreteria.welfare@pec.rupar.puglia.it

**Spett.le Direttore Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere sociale e dello Sport per tutti**

Dott. Vito Montanaro

Pec: area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it

Pec: servizio.paos.regione@pec.rupar.puglia.it

Pec: ufficio4patp.regione@pec.rupar.puglia.it

**Al Presidente e Componenti della III Commissione Sanità
Regione Puglia**

Mail: terza.comm@consiglio.puglia.it

Pec: commissioneconsiliare-3-6@pec.consiglio.puglia.it

Protocollo n. 913/2020

Data 23/04/2020

Rif

Oggetto **DGR n. 522 del 08/04/2020 rubricata “Approvazione schema di Regolamento regionale ‘Modifiche al r.r. 30 settembre 2014, n. 18 e modifiche al r.r. 2 marzo 2006, n. 3’”. Osservazioni.**

I sottoscritti Presidenti degli Ordini delle Professioni Infermieristiche delle Province di Foggia, Lecce e Taranto, presentano le seguenti osservazioni alla DGR n. 522 del 08/04/2020 rubricata “Approvazione schema di Regolamento regionale ‘Modifiche al r.r. 30 settembre 2014, n. 18 e modifiche al r.r. 2 marzo 2006, n. 3’” che verrà discussa in III Commissione sanità il 24 aprile p.v. in video conference.

Viale Giotto, 200 – 71122 FOGGIA – Telefono /fax 0881/749774 – Cod. Fisc. 94008500715

74121 Taranto – Via Salinella, 15 – Telefono 099/4592699 – fax 099/4520427 – Cod. Fisc. 90034520735

Via Redipuglia, 3 - 73100 LECCE Tel. 0832 300508; Fax 0832 300526; www.ordineinfermierilecce.it Cod. Fisc. 93040350758

1. Regolamento regionale n. 18/2014 - CRAP dedicate ai pazienti autori di reato

Prima di entrare nel merito delle modifiche da apportare al Regolamento Regionale n. 18/2014 è opportuno riformulare le osservazioni presentate in data 09/01/2019 con nota prot. n. 60/2019 al Regolamento Regionale attualmente in vigore.

La Deliberazione della Giunta Regionale del 31 gennaio 2017, n. 59, all'allegato A, dettagliando meglio l'organico delle CRAP dedicate ai pazienti autori di reato, individuava il collaboratore professionale sanitario esperto (Coordinatore, CPSE, livello DS2 CCNL sanità privata), precedentemente non incluso nella pianta organica, all'interno dei 9 collaboratori professionali sanitari presenti in pianta organica (5 C.P.S. Infermieri e 4 C.P.S. tra Educatore professionale e Tecnico della riabilitazione psichiatrica).

Tale condizione ha realizzato con tutta evidenza un sensibile mutamento della pianta organica, la quale passava da 9 CPS in organico a sole 8 unità.

Dovendo garantire in queste Strutture la presenza dell'Infermiere per tutte le 24 ore di assistenza (artt. 3 e 4 Reg. reg. 18/2014), e quindi una turnazione che rispetti il normale ciclo turni/risposi (M, P, N, S, R), il numero dei collaboratori professionali sanitari Infermieri non poteva scendere sotto le 5 unità, facendo sì che per esclusione, che il ruolo di Coordinamento della Struttura non poteva (e non può) mai essere affidato all'Infermiere, che in caso di nomina a Coordinatore (livello DS2, CCNL sanità privata), vedrebbe privato l'organico dell'unità infermieristica necessaria alla copertura della turnazione h 24 (si scenderebbe a 4 unità).

L'attività infermieristica nelle CRAP dedicate, se non altro per prevalenza numerica dei C.P.S. Infermieri, è predominante rispetto a quella delle altre figure quali l'educatore professionale o il tecnico della riabilitazione psichiatrica, pertanto il Coordinamento della Struttura non può che essere affidato all'Infermiere in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 comma 4 legge 43/2006.

In nessun caso un Educatore professionale o un Tecnico della riabilitazione psichiatrica potrebbe Coordinare attività che rientrano nella specifica competenza dell'Infermiere di cui all'art. 1 comma 1, 2, 3 del D.M. 739/1994.

Viale Giotto, 200 – 71122 FOGGIA – Telefono /fax 0881/749774 – Cod. Fisc. 94008500715

74121 Taranto – Via Salinella, 15 – Telefono 099/4592699 – fax 099/4520427 – Cod. Fisc. 90034520735

Via Redipuglia, 3 - 73100 LECCE Tel. 0832 300508; Fax 0832 300526; www.ordineinfermierilecce.it Cod. Fisc. 93040350758

Nelle CRAP dedicate ai pazienti per autori di reato si pone il problema non solo della somministrazione della terapia farmacologica (di esclusiva competenza infermieristica), ma anche dell'approvvigionamento e della conservazione dei farmaci, nonché di tutto quello relativo ai dispositivi sanitari ad esclusivo uso infermieristico, **che sono di competenza del collaboratore professionale sanitario esperto Infermiere.**

2. DGR n. 522 del 08/04/2020 rubricata “Approvazione schema di Regolamento regionale ‘Modifiche al r.r. 30 settembre 2014, n. 18 e modifiche al r.r. 2 marzo 2006, n. 3’”

La DGR n. 522 del 08/04/2020 a differenza di quanto argomentato dalla Regione Puglia con la nota prot. n. AOO_183/10916 del 31/07/2019 del Dipartimento promozione della salute, del benessere e dello sport per tutti – Sezione Strategia e governo dell’offerta – Servizio Accreditamenti e qualità della Regione Puglia in materia di requisiti del personale con Funzioni di Coordinamento comma 4, art. 6 legge 43/2006 operante all’interno delle Strutture di riabilitazione psichiatrica, abbandona la denominazione di Collaboratore Professionale Sanitario Esperto sostituendola con quella di **“Coordinatore della Struttura”**.

Il Coordinatore di Struttura previsto dalla DGR n. 522 del 08/04/2020 deve essere, quindi, in possesso dei requisiti di cui alla Legge 43/2006 art. 6 comma 4) così come previsto dalla circolare prot. n. AOO_183/10816 del 30/07/2019 della Regione Puglia.

La legge 43/2006 rubricata *“disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali”* all’art. 6 comma 4 richiede **“che l’esercizio della Funzione di coordinamento sia espletata da coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell’area di appartenenza e di una esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza”**.

Nelle CRAP dedicate ai pazienti autori di reato il Coordinamento delle Struttura deve essere affidato all’Infermiere in quanto nelle residenzialità psichiatriche dedicate si pone non solo il problema della somministrazione della terapia farmacologica (di esclusiva competenza infermieristica), ma anche dell’approvvigionamento e della conservazione dei farmaci, nonché di tutto quello relativo ai dispositivi

sanitari ad esclusivo uso infermieristico, che sono di competenza del collaboratore professionale sanitario esperto (oggi Senior nel settore pubblico) Infermiere.

3. Ruolo dell’Infermiere nelle Strutture di riabilitazione psichiatrica, funzioni educative/riabilitative e cooperazione con le altre professioni:

Preliminarmente va evidenziato come la figura dell’Infermiere sia istituita e disciplinata dal D.M. 14.09.1994, n. 739, quella dell’Educatore Professionale dal D.M. 08.10.1998, n.520, quella del Tecnico della riabilitazione psichiatrica dal D.M. 29.03.2001, n.182, mentre quella dell’Assistente sociale dalla legge 23 marzo 1993 n. 84.

L’infermiere è **responsabile unico dell’assistenza generale infermieristica** (art. 1 DM 739/94), **della corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche (art. 1 comma 3) punto d) D.M. 739/94), della pianificazione dell’intervento assistenziale, dell’identificazione dei bisogni e della corretta attuazione del Progetto terapeutico riabilitativo individualizzato agendo in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali** (art. 1 comma 3) punti a), b), c), e) D.M. 739/94).

L’infermiere è dotato, inoltre, per legge di **autonomia professionale** per tutte *le attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza* (art. 1 legge 251/2000).

In merito alla funzione **educativo-riabilitativa** dell’Infermiere va richiamato l’art. 1, comma 2 del D.M. 739/94 il quale specificatamente prevede che *“l’assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l’educazione sanitaria”*.

Dal combinato disposto del D.M. 14.09.1994, n. 739 e della legge 251/2000, si evidenzia come l’Infermiere rivesta un ruolo fondamentale nel processo di cura all’interno delle Strutture di riabilitazione psichiatrica anche in virtù della educativo-riabilitativa dirette alla *“prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva”* dei soggetti affetti da disabilità psichica.

4. Modifiche alla DGR n. 522 del 08/04/2020

I sottoscritti Presidenti degli Ordini delle Professioni Infermieristiche delle Province di Foggia, Lecce e Taranto chiedono le seguenti modifiche alla DGR n. 522 del 08/04/2020:

- Coordinamento della Struttura affidato all'infermiere;
- Possesso da parte del Coordinatore dei requisiti di cui al comma 4, art. 6 legge 43/2006;
- Potenziamento degli OSS o inserimento in aggiunta all'organico presente della figura dell'ausiliario per le attività di pulizia, lavaggio indumenti, ecc.

Distinti saluti.

Firmato:

Presidente OPI Foggia - dott. Michele Del Gaudio

Presidente OPI Lecce - dott. Marcello Antonazzo

Presidente OPI Taranto – dott.ssa Benedetta Mattiacci

